

segnala quanto contenuto nella rispettiva sezione:

SEZIONE A -AVVIO DI SOMMINISTRAZIONE AI SOCI

INDIRIZZO DEL CIRCOLO
 Comune BACOLI C.A.P. [][][][][][]
 Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. [][][][]

Dati catastali dei locali: foglio _____ mappale _____ del N.C.T. del N.C.E.U. - Eventuale subalterno _____

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA'

Attività di somministrazione ai soci di sole bevande

Attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande

SUPERFICIE DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE mq. [][][][][]
 SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO mq. [][][][][]
 (compresa la superficie adibita ad altri usi)

A CARATTERE
 Permanente
 Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____

SEZIONE B -TRASFERIMENTO DI SEDE

IL CIRCOLO UBICATO NEL
 Comune BACOLI C.A.P. [][][][][][]
 Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. [][][][]

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA'

Attività di somministrazione ai soci di sole bevande
 Attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande

SUPERFICIE DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE mq. [][][][][]
 SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO mq. [][][][][]
 (compresa la superficie adibita ad altri usi)

A CARATTERE
 Permanente
 Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____

SARA' TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:
 Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. [][][][]
 C.A.P. [][][][][]

Dati catastali dei locali: foglio _____ mappale _____ del N.C.T. del N.C.E.U. - eventuale subalterno _____

SUPERFICIE DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE mq. [][][][][]
 SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO mq. [][][][][]

SEZIONE C -VARIAZIONI

IL CIRCOLO UBICATO NEL
 Comune BACOLI C.A.P. [][][][][][]
 Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. [][][][]

Attività di somministrazione ai soci di sole bevande

Attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande

SUPERFICIE DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE mq. [][][][][]
 SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO mq. [][][][][]
 (compresa la superficie adibita ad altri usi)

A CARATTERE
 Permanente
 Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____

SEZIONE C1 - VARIAZIONE PRESIDENTEVARIAZIONE PRESIDENTE da _____ a _____
il quale ha compilato l'allegato A **SEZIONE C2 - VARIAZIONI GESTORE**HA CESSATO L' INCARICO DI GESTORE DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Ditta _____

titolare/legale rappresentante _____

L' INCARICO VIENE AFFIDATO A:

ditta _____

titolare/legale rappresentante _____

il quale ha compilato l'allegato A e l'allegato B **SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITA'**

IL CIRCOLO UBICATO NEL

Comune BACOLI C.A.P. Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N.

CESSA DAL ___/___/___ PER:

- cessazione attività somministrazione ai soci - chiusura definitiva del circolo - altro _____ **Attività di somministrazione ai soci di sole bevande** **Attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande**

SUPERFICIE DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE

mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL CIRCOLO

mq.

(compresa la superficie adibita ad altri usi

A CARATTERE **Permanente** **Stagionale**

dal ___/___/___ al ___/___/___

IL SOTTOSCRITTO**DICHIARA:**

1. sono stati compilati anche **QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE** **ALLEGATI:** A B
2. di aver presentato notifica ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004) prot. n. _____ del ____/____/____
3. di essere a conoscenza che:
- 3.1 prima dell'effettivo inizio attività deve essere presentata notifica ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004);
- 3.2 l'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con D.M. n. 564/1992;
- 3.3 _____

ALLEGA:

1. le seguenti attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati:
- 1.1. _____
- 1.2. _____
- 1.3. _____
2. le seguenti dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
- 2.1. _____
- 2.2. _____
- 2.3. _____
3. la seguente altra documentazione:
- 3.1. copia documento identità in corso di validità
- 3.2. copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
- 3.3. Atto Costitutivo e Statuto dell'associazione/circolo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata (in copia semplice non autenticata)
- 3.4. Verbale di nomina a Presidente del circolo
- 3.5. _____
- 3.6. _____

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data _____

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:

- i dati personali obbligatori acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;
- le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
- i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
- ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l'aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dati del Comune di _____ è _____
- il responsabile del trattamento dati è _____

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:**

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 147/2012 (1);
 2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931 (1);
 3. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
 4. che l'associazione/circolo privato ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art.148, commi 3, 5 e 8 (ex art.111 commi 3, 4-bis e 4-quinquies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
 5. che i locali adibiti a somministrazione si trovano all'interno della sede del circolo o dell'ente collettivo e non hanno accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
 6. che all'esterno non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno (D.M. n.564/92 e n.534/94);
 7. che ha disponibilità dei locali a titolo di proprietà / affitto / o altro _____ I locali sono di proprietà di _____;
 8. che l'attività di somministrazione in oggetto viene:
 - 8.1 esercitata direttamente dai soci del circolo
 - 8.2 affidata in gestione a _____ (vedi allegato A)
- A) (Eventuali annotazioni) _____

(1) Vedi integrazione in allegato l'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 e artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A;

(DA COMPILARE PER RISPETTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO – L. n. 447/1995 e D.P.C.M. n.215/1999)

9. che l'attività riguarda esclusivamente la somministrazione di alimenti e/o bevande e che nell'esercizio non sono presenti sorgenti sonore significative;
 10. che in data _____ è stata presentata al comune la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato;
 11. altro _____;
- (Eventuali annotazioni) _____

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data _____

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DEL GESTORE

(solo in caso di affidamento in gestione dell'attività di somministrazione ai soci)

Cognome _____ Nome _____
 C.F. _____
 Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____ Sesso: M F
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Provincia _____ Comune _____
 Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale
 Partita IVA (se già iscritto) _____
 con sede nel Comune di _____ Provincia _____
 Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____
 N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA di _____

legale rappresentante della Società
 Cod. fiscale _____
 Partita IVA (se diversa da C.F.) _____
 denominazione o ragione sociale _____
 con sede nel Comune di _____ Provincia _____
 Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____
 N.d'iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

DICHIARA:

1. di aver ottenuto in affidamento in temporanea gestione l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci all'interno del Circolo denominato: _____
 ubicato in Via/P.za _____ n. _____
 in seguito a:

atto pubblico n. _____ del _____ redatto dal Notaio _____
 e registrato a _____ il _____ al n. _____
 scrittura privata n. _____ del _____ autenticata dal Notaio _____
 e registrata _____ il _____ al n. _____

2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 147/2012;

3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;

4. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);

5. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- 5.1 essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____
 con il n. _____ per _____ (1)
- 5.2 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti:
 nome dell'Istituto _____ sede _____
 oggetto del corso _____ anno di conclusione _____
- 5.3 di aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande
 tipo di attività _____ dal _____ al _____
 n. iscrizione Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____ (2)
- 5.4 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
 nome impresa _____ sede impresa _____
 nome impresa _____ sede impresa _____
 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
 quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
- 5.5 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; titolo di studio _____

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990.

FIRMA

Data _____

⁽¹⁾ Il d.lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 53422 del 18/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione.

⁽²⁾ Il d.lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 61559 del 31/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione.

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 71

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**

Articolo 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Articolo 12. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Articolo 92. Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Articolo 131. Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235**Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati****Articolo 2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.**

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

- a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

L. 7 agosto 1990 n. 241**"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"****Articolo 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. **(comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento).**

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.